



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° marzo 2019
(OR. en)

7036/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0060 (NLE)**

**FRONT 91
COWEB 36**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 febbraio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 110 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 110 final.

All.: COM(2019) 110 final



Bruxelles, 28.2.2019
COM(2019) 110 final

2019/0060 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina
riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in
Bosnia-Erzegovina**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

In virtù dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea¹, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi in relazione alla gestione delle frontiere esterne. In particolare può effettuare interventi alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese terzo confinante, anche sul territorio di tale paese terzo.

Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia costiera e di frontiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività. Stabilisce in particolare l'ambito dell'operazione, la responsabilità civile e penale e i compiti e le competenze dei membri delle squadre. L'accordo sullo status garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali nel corso di tali operazioni.

Sulla base di direttive di negoziato adottate dal Consiglio, la Commissione europea ha negoziato con la Bosnia-Erzegovina un accordo riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina ("accordo sullo status") al fine di istituire il quadro giuridico che permetta di agire immediatamente tramite la predisposizione di piani operativi nei casi in cui sia necessaria una reazione rapida. Sebbene i flussi migratori nella regione siano molto più bassi rispetto al 2015 e al 2016, le reti della criminalità organizzata adeguano rapidamente le loro rotte e i loro metodi di traffico di migranti irregolari a ogni nuova circostanza. Dall'inizio del 2018 la Bosnia-Erzegovina ha dovuto far fronte a un crescente afflusso di migranti. Una volta che l'accordo sullo status sarà operativo, le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina e gli Stati membri dell'UE, coordinati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, saranno in una posizione molto migliore per rispondere rapidamente a questi sviluppi.

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina.

Il 16 ottobre 2017 la Commissione ha ricevuto l'autorizzazione del Consiglio ad avviare negoziati con la Bosnia-Erzegovina per un accordo sullo status riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina.

I negoziati relativi all'accordo sullo status sono stati avviati il 9 luglio 2018 e un secondo ciclo si è tenuto il 10 ottobre 2018. L'accordo sullo status è stato siglato dai capi delle squadre negoziali.

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che l'accordo sullo status sia accettabile per l'Unione.

Gli Stati membri sono stati informati e consultati nel pertinente gruppo di lavoro del Consiglio.

¹ GUL 251 del 16.9.2016, pag. 1.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Quattordici Stati membri hanno attualmente accordi bilaterali in vigore con la Bosnia-Erzegovina, che prevedono una serie di misure tra cui verifiche di frontiera, sorveglianza, pattugliamenti, rimpatri, ecc. È inoltre già in vigore un accordo operativo tra il ministero della Sicurezza della Bosnia-Erzegovina e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che prevede in particolare la partecipazione regolare dei rappresentanti della polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina alle operazioni congiunte coordinate dall'Agenzia, in qualità di osservatori sul territorio degli Stati membri, previo consenso dello Stato membro ospitante.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'agenda europea sulla migrazione² si fonda su quattro pilastri. Uno di questi è la gestione delle frontiere: l'obiettivo è una migliore gestione delle frontiere esterne dell'UE, da ottenere rafforzando la solidarietà nei confronti degli Stati membri situati alle frontiere esterne e rendendo più efficienti i valichi di frontiera. Un controllo rafforzato delle frontiere della Bosnia-Erzegovina avrà un effetto positivo anche sulla gestione delle frontiere esterne dell'UE, in particolare le frontiere esterne della Croazia, oltre che di quelle della Bosnia-Erzegovina. Un ulteriore rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne è coerente anche con l'agenda europea sulla sicurezza³.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica per questa proposta di decisione del Consiglio è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.

La conclusione da parte dell'Unione europea di un accordo sullo status è esplicitamente prevista dall'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, il quale dispone che nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.

In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, l'Unione ha fra l'altro competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 prevede la conclusione di un accordo sullo status tra l'Unione europea e il paese terzo interessato. Di conseguenza, l'accordo concluso con la Bosnia-Erzegovina rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea.

L'approvazione del Parlamento europeo è necessaria per la conclusione del presente accordo a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

² COM(2015) 240 final.

³ COM(2015) 185 final.

- **Proporzionalità**

Poiché le reti della criminalità organizzata adattano velocemente le rotte e i metodi utilizzati per il traffico di migranti irregolari, è necessario il coinvolgimento dell'UE per migliorare i controlli alle frontiere della Bosnia-Erzegovina. L'accordo sullo status in questione è necessario per consentire alle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina e agli Stati membri dell'UE, coordinati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, di rispondere rapidamente a questi eventuali sviluppi. Esso consentirà l'impiego, in Bosnia-Erzegovina, di squadre della guardia di frontiera e costiera europea inviate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in caso di afflusso improvviso di migranti irregolari.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, che prevede l'adozione di decisioni relative agli accordi internazionali da parte del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Nessuna valutazione d'impatto è stata necessaria per il negoziato sull'accordo sullo status.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Trattandosi di un nuovo accordo, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione o vaglio di adeguatezza degli strumenti esistenti.

- **Diritti fondamentali**

L'accordo sullo status contiene disposizioni che garantiscono la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate dalle azioni dei membri delle squadre che partecipano a un'azione coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Le disposizioni in materia di diritti fondamentali sono ulteriormente illustrate al punto 5 "Altri elementi".

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo sullo status non comporta di per sé implicazioni finanziarie. Per contro, l'effettivo invio di squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sulla base di un piano operativo e della relativa convenzione di sovvenzione comporterà costi a carico del bilancio dell'Agenzia stessa.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione garantirà un adeguato monitoraggio dell'attuazione dell'accordo sullo status.

La Bosnia-Erzegovina e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera valuteranno congiuntamente ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere.

In particolare, alla fine di ciascuna azione specifica l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, la Bosnia-Erzegovina e gli Stati membri partecipanti all'azione redigeranno una relazione sull'applicazione delle disposizioni dell'accordo, compreso il trattamento dei dati personali.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Ambito di applicazione dell'accordo

In virtù di questo accordo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera potrà inviare in Bosnia-Erzegovina squadre della guardia di frontiera e costiera europea con poteri esecutivi per realizzare operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere. Anche se il presente accordo non estende l'ambito di applicazione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina ("accordo di riammissione CE-Bosnia-Erzegovina")⁴, le squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera saranno anche autorizzate, nel corso di una specifica operazione di rimpatrio, ad assistere la Bosnia-Erzegovina nell'identificazione delle persone da riammettere in Bosnia-Erzegovina, in linea con l'accordo di riammissione CE-Bosnia-Erzegovina.

Le squadre della guardia di frontiera e costiera europea potranno essere inviate nel territorio della Bosnia-Erzegovina solo nelle regioni confinanti con le frontiere esterne dell'UE e i membri delle squadre avranno poteri esecutivi in tali zone della Bosnia-Erzegovina, come previsto dal piano operativo.

Piano operativo

Prima di ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere, tra l'Agenzia e la Bosnia-Erzegovina deve essere convenuto un piano operativo. Tale piano operativo deve essere accettato anche dallo Stato membro o dagli Stati membri confinanti con l'area operativa.

Il piano definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere, includendo una descrizione e una valutazione della situazione, lo scopo operativo e gli obiettivi, il tipo di attrezzatura tecnica necessaria, il piano attuativo, la cooperazione con altri paesi terzi, altri organi, organismi e servizi dell'Unione europea o con organizzazioni internazionali, le disposizioni relative al rispetto dei diritti fondamentali compresa la protezione dei dati personali, la struttura di coordinamento, comando, controllo, comunicazione e presentazione di relazioni, le modalità organizzative e la logistica, la valutazione e gli aspetti finanziari dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere.

⁴ G U L 334 del 19.12.2007, pag. 66.

Compiti e competenze dei membri della squadra

A titolo generale, le squadre hanno l'autorità di svolgere i compiti e di esercitare i poteri esecutivi necessari per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio. Esse rispettano la legislazione nazionale della Bosnia-Erzegovina.

Le squadre agiscono nel territorio della Bosnia-Erzegovina esclusivamente sotto il controllo e in presenza di guardie di frontiera o di altri agenti di polizia della Bosnia-Erzegovina.

I membri della squadra indossano, ove opportuno, la loro uniforme e portano sull'uniforme un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia. Sono inoltre muniti di un documento di accreditamento per essere identificabili chiaramente dalle autorità nazionali della Bosnia-Erzegovina.

I membri della squadra possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento autorizzati in conformità della legislazione nazionale del loro Stato e della Bosnia-Erzegovina. L'Agenzia è informata in anticipo dalla polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d'uso. L'Agenzia comunica in anticipo alla polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina l'elenco delle armi di ordinanza dei membri della squadra (tipo e numero di serie delle armi e tipo e quantitativo di munizioni).

I membri della squadra sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, con il consenso del loro Stato e della polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina, alla presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente della Bosnia-Erzegovina e conformemente alla legislazione nazionale della Bosnia-Erzegovina. La polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina può autorizzare i membri della squadra a usare la forza anche in sua assenza.

Su richiesta e qualora ciò sia necessario a conseguire gli obiettivi operativi, la Bosnia-Erzegovina può fornire ai membri della squadra dati ricavati dalle sue banche dati nazionali.

Privilegi e immunità dei membri della squadra

I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione penale della Bosnia-Erzegovina per tutti gli atti compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali ("in servizio"); non godono invece di tale immunità per gli atti compiuti "fuori servizio".

Il piano operativo definisce con precisione le azioni non soggette alla giurisdizione penale della Bosnia-Erzegovina.

Nell'eventualità di un presunto reato commesso da un membro di una squadra, il direttore esecutivo dell'Agenzia, prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, agendo rapidamente certifica se l'atto in questione è stato compiuto dal membro della squadra nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Il direttore esecutivo dell'Agenzia prende la sua decisione dopo attenta considerazione di quanto esposto dall'autorità competente dello Stato membro di appartenenza della guardia di frontiera o del personale di altro tipo in questione e dalle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina.

I privilegi concessi ai membri della squadra e l'immunità dalla giurisdizione penale della Bosnia-Erzegovina non li esentano dalla giurisdizione dello Stato membro di appartenenza.

Un regime simile si applica per la responsabilità civile e amministrativa dei membri della squadra.

Lo Stato membro di appartenenza della guardia di frontiera o del personale di altro tipo in questione può, se del caso, rinunciare all'immunità dalla giurisdizione della Bosnia-Erzegovina per i membri delle squadre. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.

L'accordo prevede un meccanismo finalizzato al risarcimento dei danni. Tale meccanismo si basa sull'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Se i danni sono cagionati da un membro di una squadra "in servizio", è responsabile la Bosnia-Erzegovina. Se i danni sono causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro di una squadra di uno Stato membro partecipante "in servizio" o se l'atto è compiuto "fuori servizio", la Bosnia-Erzegovina può richiedere, tramite il direttore esecutivo dell'Agenzia, che il risarcimento sia pagato dallo Stato membro partecipante in questione. Se i danni sono cagionati da un membro del personale dell'Agenzia, la Bosnia-Erzegovina può chiedere che siano risarciti dall'Agenzia.

Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento penale o civile non connesso con le sue funzioni ufficiali.

I beni dei membri della squadra necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali non possono essere oggetto di sequestro. Nei procedimenti civili i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.

I membri della squadra, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore in Bosnia-Erzegovina. Sono inoltre esenti da qualunque forma di imposizione in Bosnia-Erzegovina sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'Agenzia o dagli Stati membri di appartenenza, nonché su ogni entrata percepita al di fuori della Bosnia-Erzegovina.

La Bosnia-Erzegovina concede l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale dei membri della squadra e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri dazi e oneri, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti.

Il bagaglio personale dei membri della squadra può essere ispezionato esclusivamente qualora sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena della Bosnia-Erzegovina. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro o dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.

I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi.

Le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina possono obbligare i membri della squadra che siano testimoni a rendere testimonianza, nel pieno rispetto delle disposizioni sull'immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa.

Documento di accreditamento

L'Agenzia, in collaborazione con la Bosnia-Erzegovina, rilascia ai membri della squadra un documento che identifica il titolare nei confronti delle autorità della Bosnia-Erzegovina e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze previsti dal presente accordo e dal piano operativo. Il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al titolare il diritto di entrare in Bosnia-Erzegovina senza l'obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare. Il documento di accreditamento è restituito all'Agenzia al termine dell'azione.

Diritti fondamentali

Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l'accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Essi non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispettare l'essenza di tali diritti e libertà.

Ciascuna parte deve disporre di un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale. L'Agenzia ha istituito il meccanismo di denuncia di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e quindi rispetta questo obbligo. I difensori civici della Bosnia-Erzegovina ("Istituto del difensore civico dei diritti umani della Bosnia-Erzegovina") potrebbero occuparsi di tali denunce, salvo se la Bosnia-Erzegovina decide di istituire un meccanismo ad hoc per le denunce presentate ai sensi dell'accordo.

Trattamento dei dati personali

I membri delle squadre trattano i dati personali quando ciò è necessario e in modo proporzionato conformemente alle norme applicabili all'Agenzia e agli Stati membri dell'UE. Il trattamento di dati personali da parte delle autorità della Bosnia-Erzegovina è soggetto alla legislazione nazionale di tale paese.

L'Agenzia, gli Stati membri partecipanti e le autorità della Bosnia-Erzegovina stabiliscono una relazione comune sul trattamento dei dati personali da parte dei membri della squadra alla fine di ciascuna azione. La relazione è inviata al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia e alle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina. Il responsabile dei diritti fondamentali e il responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia riferiscono al direttore esecutivo dell'Agenzia.

Sospensione e cessazione dell'azione

Sia l'Agenzia, sia la polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina possono sospendere l'azione o porvi fine, se ritengono che le disposizioni dell'accordo o del piano operativo non siano rispettate dall'altra parte.

Controversie e interpretazione

Tutte le questioni relative all'applicazione dell'accordo sono esaminate congiuntamente dai rappresentanti della polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina e dell'Agenzia, che consultano lo Stato membro o gli Stati membri confinanti con la Bosnia-Erzegovina.

Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo sono esaminate esclusivamente per via negoziale tra la Bosnia-Erzegovina e la Commissione europea, che consulta gli Stati membri confinanti con la Bosnia-Erzegovina.

Dichiarazioni comuni

Entrambe le parti prendono atto del fatto che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera aiuterà la Bosnia-Erzegovina a controllare efficacemente le sue frontiere con qualsiasi paese che non sia membro dell'Unione europea con mezzi diversi dall'invio delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea con poteri esecutivi.

Una dichiarazione comune allegata all'accordo rispecchia la stretta associazione di Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁵,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia costiera e di frontiera europea siano utilizzate in un paese terzo per effettuare interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre dispongono di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione deve concludere con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo dovrebbe riguardare tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività.
- (2) In conformità della decisione 2019/XXX del Consiglio, del [...], l'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina ("accordo") è stato firmato da [...] il [...], con riserva della sua conclusione.
- (3) In virtù dell'accordo, le squadre della guardia di frontiera e costiera europea, in conformità del piano operativo, possono essere prontamente inviate nel territorio della Bosnia-Erzegovina, reagire allo spostamento dei flussi migratori verso la rotta costiera e assistere nella gestione delle frontiere esterne e nella lotta contro il traffico di migranti.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

del Consiglio⁷; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁸; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) È pertanto opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina ("accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁷ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁸ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).